

Allegato sub B) alla delibera di C.C. N. 47 del 27.12.2018

COMUNE DI DUE CARRARE

PROVINCIA DI PADOVA

**Ricognizione periodica
delle partecipazioni pubbliche**

(art. 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

Relazione tecnica

PREMESSE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il *"coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato"*.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa nonché la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di tale decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società sia all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica e acquisizione di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società "in house providing" (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);

- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

Entro il 30.09.2017 ogni amministrazione pubblica aveva l'obbligo di adottare una delibera inerente la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute alla data del 23.09.2016, da inviare alla competente sezione regionale della Corte dei Conti nonché alla struttura per il controllo e il monitoraggio, prevista dal suddetto decreto (MEF), indicando le società da alienare ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione, o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Tale provvedimento ricognitivo – da predisporre sulla base delle linee di indirizzo di cui alla deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19.07.2017 della Corte dei conti – costituiva aggiornamento del suddetto piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi della legge di stabilità per l'anno 2015, dalle amministrazioni di cui ai commi 611 e 612 della medesima legge, fermo restando i termini ivi previsti.

Con deliberazione del Consiglio Comunale **n. 30 del 29/09/2017**, questo Comune ha provveduto pertanto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P.

Con riferimento alla data del 23/09/2016 era scaturita la seguente situazione:

Ai fini della ricognizione ex articolo 24, comma 1, del T.U.S.P., alla data del **23 settembre 2016**, il Comune di **Due Carrare partecipava direttamente** nelle seguenti società:

- **Centro Veneto Servizi Spa**, con sede a Monselice in via C. Colombo n. 29/A – Codice Fiscale 00064780281 (ora **Acquevenete Spa**);
 - oggetto sociale: “La gestione dei servizi idrico integrato” (acquedotto, fognature e depurazione);
 - tipologia di partecipazione: partecipazione diretta, **assimilata alle società quotate**;
 - possedute dal Comune di **Due Carrare 6.733.474** azioni del valore nominale di 1 euro ciascuna, valutate al costo di acquisizione;
 - n.03 amministratori e n.03 sindaci nominati dall'assemblea dei soci;
 - mantenimento della partecipazione della società in quanto svolgeva attività indicate all'art.4,

comma 2, del T.U.S.P, (comunque nei limiti di cui al comma 1, del medesimo articolo) e precisamente produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

- Si trattava di Società per la gestione del servizio idrico integrato;
- Risultava essere l'unica società partecipata dell'Ente per tale servizio;
- Si trattava di un servizio pubblico la cui gestione salvaguarda il principio generale per la produzione di beni e servizi strettamente necessari al proseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione pubblica;
- La società risultava essere in utile nell'ultimo quinquennio;
- La situazione patrimoniale risultava essere in equilibrio;
- Nessun onere era posto a carico del Bilancio Comunale;
- La partecipazione pertanto poteva essere mantenuta in quanto, come sopra specificato, presentava tutti i requisiti per il mantenimento;
- La situazione finanziaria alla data del 23 settembre 2016, come anche al termine dell'esercizio 2016 risultava in equilibrio finanziario-economico.

e **indirettamente**, per il tramite di C.V.S. S.p.a. nelle seguenti altre:

1. NE-T BY TELERETE NORD EST SRL (In cessione)
2. PRONET SRL (In liquidazione)
3. VIVERACQUA SCARL (Da mantenere)
4. VENETO ENERGIE SPA (In cessione)
5. CENTRO VENETO GESTIONE ACQUE SRL (Da mantenere)

Società, **tutte**, che erano state **escluse dalla revisione straordinaria** per le motivazioni che si vanno di seguito ad elencare:

- **C.V.S. S.p.a.** ora Acquevenete spa, (partecipazione diretta) in quanto la stessa **deve ritenersi "società quotata"** in vista del fatto che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati entro la data del 31/12/2015.
- **Centro Veneto Gestione Acque Srl (C.V.G.A. Srl)** partecipazione indiretta tramite C.V.S. Spa, in quanto alla stessa, essendo una società direttamente partecipata da quotata e non controllata o partecipata da amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del T.U.S.P., le disposizioni del Testo Unico si applicano solo se espressamente previsto e l'articolo 24 del T.U.S.P. sulla revisione straordinaria delle partecipazioni non lo prevede espressamente.
- **NE-t by Telerete Nordest Srl** (partecipazione indiretta tramite C.V.S. Spa) in quanto alla stessa, essendo una società partecipata da quotata e non controllata o partecipata da amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del T.U.S.P., le disposizioni del Testo Unico si applicano solo se espressamente previsto e l'articolo 24 del T.U.S.P. sulla revisione straordinaria delle partecipazioni non lo prevede espressamente.
- **Pronet Srl** (partecipazione indiretta tramite C.V.S. Spa) in quanto alla stessa, essendo una società partecipata da quotata e non controllata o partecipata da amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del T.U.S.P., le disposizioni del Testo Unico si applicano solo se espressamente previsto e l'articolo 24 del T.U.S.P. sulla revisione straordinaria delle partecipazioni non lo prevede espressamente.

- **Veneto Energia S.p.a.** (partecipazione indiretta tramite C.V.S. Spa) in quanto la stessa è in liquidazione e comunque essendo una società partecipata da quotata e non controllata o partecipata da amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del T.U.S.P., le disposizioni del Testo Unico si applicano solo se espressamente previsto e l'articolo 24 del T.U.S.P. sulla revisione straordinaria delle partecipazioni non lo prevede espressamente.
- **Viveracqua S.c.a.r.l.** (partecipazione indiretta tramite C.V.S. Spa) in quanto alla stessa, essendo una società partecipata da quotata e non controllata o partecipata da amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del T.U.S.P., le disposizioni del Testo Unico si applicano solo se espressamente previsto e l'articolo 24 del T.U.S.P. sulla revisione straordinaria delle partecipazioni non lo prevede espressamente.

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" al comma 1, prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione. Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo.

Infine il successivo comma 4 prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Per l'analisi effettuata si rimanda **all'allegato 1**" - Analisi dell'assetto complessivo delle società in cui il Comune di **Due Carrare** detiene partecipazioni dirette e indirette ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 al 31/12/2017 - che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione.

Con riferimento alla data del 31/12/2017 scaturisce, quindi, la seguente nuova situazione:

In attuazione di quanto stabilito con deliberazione di Consiglio Comunale **n. 30/2017**, questo Comune ha provveduto a monitorare l'esatto adempimento di quanto deliberato nell'atto di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie.

Ha inoltre, ritenuto nella pendenza dell'esito del ricorso al TAR effettuato da Acquevenete Spa per la mancata assimilazione da parte del MEF di tale società alle Società quotate, di continuare ad **escludere dalla revisione ordinaria** per le motivazioni che si vanno di seguito ad elencare le seguenti società:

1- Partecipazioni dirette: Acquevenete Spa (ex Centro Veneto Servizi Spa) – con sede a Monselice in via C. Colombo n. 29/A – Codice Fiscale 00064780281:

- oggetto sociale: “La gestione del servizio idrico integrato (acquedotto, fognature e depurazione);
- tipologia di partecipazione: partecipazione diretta, **assimilata a società quotata**;
- **6.733.474** azioni pari al **2,61%** del capitale sociale (E. 4.523.233,00 capitale sociale) possedute dal Comune, loro valore nominale, costo di acquisizione;
- n.07 amministratori e n.03 sindaci nominati dall’assemblea dei soci;
- mantenimento della partecipazione della società in quanto svolge attività indicate all’art. 4, comma 2 del T.U.S.P, (comunque nei limiti di cui al comma 1, del medesimo articolo) e precisamente produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- Si tratta di Società per la gestione del servizio idrico integrato;
- Risulta essere l’unica società partecipata dell’Ente per tale servizio;
- Trattasi di un servizio pubblico la cui gestione salvaguarda il principio generale per la produzione di beni e servizi strettamente necessari al proseguimento delle finalità istituzionali dell’Amministrazione pubblica;
- La società risulta essere in utile per l’ultimo quinquennio;
- La situazione patrimoniale risulta essere in equilibrio;
- Nessun onere è posto a carico del Bilancio Comunale;
- La partecipazione pertanto può essere mantenuta in quanto, come sopra specificato, presenta tutti i requisiti per il mantenimento;
- La situazione finanziaria alla data del 31 dicembre 2017 risulta in equilibrio finanziario-economico.

Partecipazioni indirette:

Le partecipazioni indirette dell’Ente sotto riportate, **in sede di Revisione Straordinaria** presentavano le seguenti azioni di razionalizzazione:

NE-T BY TELERETE NORD EST SRL	(partecipata dall’Ente - In cessione)
PRONET SRL	(partecipata dall’Ente - In liquidazione)
VIVERACQUA SCARL	(partecipata dall’Ente - Da mantenere)
VENETO ENERGIE SPA	(partecipata dall’Ente - In cessione)
CENTRO VENETO GESTIONE ACQUE SRL	(partecipata dall’Ente - Da mantenere)

In sede di **ricognizione periodica** presentano la seguente situazione:

Modalità di attuazione	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Stato
Cessione/Dismissione/ Alienazione quote	NE-T BY TELERETE NORD EST SRL	0,16	DISMESSA
	VENETO ENERGIE SPA	0,26	DISMESSA
Liquidazione	PRONET	0,41	concluse tutte le procedure da parte di Acquevenete, in attesa del bilancio di liquidazione e del piano di riparto. conclusione procedura entro il 31/12/2018

Per quanto riguarda le altre partecipazioni societarie possedute, delle quali il mantenimento è confermato, si evidenzia quanto segue:

- **Centro Veneto Gestione Acque srl**
(Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente – Vedi nota allegata di Acquevenete Spa)
- **Viveracqua scral**
(Svolge servizi di committenza (art. 4, c 2, lett. e) e produce beni e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipati finalizzati allo svolgimento delle loro funzioni – Vedi nota allegata di Acquevenete Spa).

CONCLUSIONI

Per quanto attiene Acquevenete S.p.a. si evidenzia che sono state realizzate le scelte e i programmi effettuati in sede di revisione straordinaria in ordine alle azioni di razionalizzazione.

La ricognizione periodica effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione.

IL SINDACO
Davide Moro

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Merlo Annalisa

Allegato 1) schede per la rilevazione delle partecipazioni